



**COMUNE DI SPARANISE**  
PROVINCIA DI CASERTA

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 12 DEL 30 MAGGIO 2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE.**

L'anno duemilaventis e questo giorno trenta del mese di maggio alle ore 10,10 ed in prosieguo nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, a seguito di inviti diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di seconda convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Fabio Monfreda, nella sua qualità Presidente del Consiglio Comunale.

Dei consiglieri comunali sono presenti n° 7 e assenti, sebbene invitati, n° 6 come segue:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
MARTIELLO SALVATORE	SI		FORMATO ANDREA	SI	
VELTRE ELIANA	SI		GIRAMMA ARMANDO	SI	
TRABUCCO ANNA		SI	MEROLA ANTONIO		SI
DI MAIO GAETANO	SI		PARENTE GIUSEPPE		SI
MONFREDA FABIO	SI		FERRARA VITALIANO		SI
DURACCI ASSUNTA	SI		L'ARCO GIANCARLO		SI
MARTIELLO MARIAGRAZIA		SI			

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Teresa De Rosa** incaricato alla redazione del presente verbale

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

**PREMESSO:**

- che all'interno del servizio Amministrativo è operante l'ufficio Contenzioso che per la gestione amministrativa, non essendo dotato l'Ente di un ufficio legale, deve necessariamente rivolgersi, all'occorrenza, a professionisti esterni per conferire incarichi di patrocinio legale;
- che con delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n. 3 del 15.12.2015 veniva istituito l'Albo degli avvocati e dettata la "Disciplina degli incarichi legali ad avvocati esterni per il patrocinio e la difesa all'Ente";
- che è intenzione dell'Amministrazione procedere all'aggiornamento della suddetta disciplina, in conformità della più recente legislazione e giurisprudenza in materia;

**CONSIDERATO :**

- che per incarichi di patrocinio legale si intendono ai sensi degli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 50/2016, esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza;
- che, al fine di garantire efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa il Comune di Sparanise ritiene necessario ed opportuno disciplinare il conferimento degli incarichi legali mediante l'approvazione di apposito regolamento e conseguente costituzione di un elenco di avvocati;

**VISTO** l'art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dello Statuto, l'Amministrazione adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

**VISTE** le disposizioni attuative ed implementative del Codice stesso contenute nelle Linee Guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali" approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

**VISTO** lo schema di "**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE**" che si compone di n. 11 articoli e che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto il suddetto schema di regolamento meritevole di approvazione e pienamente confacente alle esigenze di quest'Amministrazione;

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione, il parere di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il parere di regolarità contabile non è espresso in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**PROPONE**

1-di approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il "**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE**" composto da n. 11 articoli, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2-di dare atto che il predetto "**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE**", entra in vigore il giorno successivo all'esecutività del presente atto deliberativo di approvazione;

3- di demandare al Responsabile del servizio contenzioso l'attivazione delle procedure per l'istituzione dell'elenco degli avvocati e per gli incarichi di patrocinio legale.

4-di pubblicare il presente regolamento sul sito internet istituzionale.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(dr.ssa TERESA DE ROSA)

**PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000**

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 - art.49 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(Dr.ssa Teresa De Rosa)**



Il Presidente del Consiglio Comunale introduce ed illustra la proposta di delibera agli atti avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL’ENTE”**.

Nessuno chiede di intervenire, si procede pertanto alla votazione della proposta con il seguente risultato:  
Consiglieri Presenti e votanti: n°7; Voti favorevoli n°7;

Successivamente, con ulteriore votazione avente il medesimo risultato, si conferisce all’atto l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Ritenuto dover provvedere all’ approvazione della stessa;

Visto l’esito delle votazioni il cui esito è stato sopra riportato

**DELIBERA**


- 1) Di approvare integralmente la proposta di delibera nei termini sopra formulati, facendone proprio il relativo contenuto;
- 2) Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

LEITTO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE  
(Sig. Fabio Monfreda)




IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Teresa De Rosa)



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 16 GIU 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (Art.124 D. Lgs. 267/2000).

Sparanise, li 18 GIU 2020



IL MESSO COMUNALE

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto Segretario Comunale

**CERTIFICA**

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, per decorrenza dei termini (10 giorni dalla pubblicazione) ai sensi dell'art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Teresa De Rosa



**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI  
INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI  
ALL'ENTE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°12 DEL 30.5.2020**

## INDICE

	<b>Pag.</b>
<b>ART. 1</b>	3
Oggetto e ambito di applicazione	
<b>ART. 2</b>	4
Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune	
<b>ART. 3</b>	5
Requisiti per l'inserimento nell'elenco	
<b>ART. 4</b>	5
Iscrizione nell'Elenco	
<b>ART. 5</b>	6
Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco	
<b>ART. 6</b>	7
Condizioni	
<b>ART. 7</b>	8
Corrispettivo - Attività di domiciliazione - Contratto di patrocinio	
<b>ART. 8</b>	9
Cancellazione dall'elenco	
<b>ART. 9</b>	9
Registro	
<b>ART. 10</b>	9
Pubblicità	
<b>ART. 11</b>	9
Norme di rinvio	

## ART. 1

### Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Sparanise degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione, e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono ai sensi degli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 50/2016, esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

I professionisti ai quali rivolgersi per la tutela e difesa degli interessi del Comune devono essere di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie che interessano e, a tal fine, si ritiene opportuno costituire un Elenco degli Avvocati del Comune di Sparanise.

L'inserimento nell'Elenco è semplicemente finalizzato all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di imparzialità, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.

L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art.28 del CCNL del 14/09/2000.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nel suddetto elenco, nei casi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici; anche derogando ai compensi come definiti dal presente regolamento.

Si può prescindere dall'utilizzo dell'Albo e dalla procedura comparativa anche nel caso in cui la scelta dell'avvocato sia effettuata dalle Compagnie Assicuratrici con oneri a loro carico.

## ART. 2

## Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile di PO del Servizio Contenzioso, secondo le modalità di seguito descritte.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

### **Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**

Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

### **Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE**

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

### **Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO**

Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile.

### **Sezione D - CONTENZIOSO PENALE**

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale.

### **Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

Assistenza presso: Commissione Tributaria di Provinciale e Regionale.

L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato .

In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Servizio Contenzioso, di Avviso Pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale.

Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

I nominativi dei professionisti richiedenti sono inseriti nell' Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

## **ART. 3**

### **Requisiti per l'inserimento nell'elenco**

Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento dei diritti civili e politici;



- Capacità a contrarre con la P.A.;
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Sparanise.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

#### ART. 4

##### Iscrizione nell'Elenco

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (max 2) dell'Elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alle professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
  - iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
  - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
  - assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
  - n. codice fiscale e n. partita IVA;
- b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell' Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;
- d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

- e) L'impegno a rendere gratis all' Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- f) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato ed in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente

## ART. 5

### Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale sulla relazione del Responsabile del Servizio a cui afferisce la controversia, *rationae materiae* in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente. Il Responsabile del servizio contenzioso individua il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal codice deontologico forense;

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la

natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso

## **ART. 6**

### **Condizioni**

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale come disposte nel successivo articolo;
- c) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- d) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;
- e) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo di software di cui si potrà dotare l'Ufficio legale dell'Ente;
- f) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- g) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- i) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;

## **ART. 7**

### **Corrispettivo - Attività di domiciliazione - Contratto di patrocinio**

Il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato come da allegata tabella.

In caso di interruzione, sospensione, transazione del giudizio, gli onorari saranno calcolati in proporzione rispetto all'attività svolta fino a quel momento, fermo restando il massimale stabilito.

In caso di costituzione in giudizio dell'Ente, quale convenuto, se la causa non viene iscritta a ruolo da parte dell'attore, entro la data indicata quale udienza di prima comparizione, al professionista incaricato sarà corrisposto complessivamente l'acconto.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali in misura superiore a quanto previsto nel disciplinare, al legale sarà corrisposta la differenza tra quanto liquidato dal giudice e quanto convenuto con il Comune solo dopo che sia stata recuperata dalla parte soccombente.

In tutti questi casi, l'Avvocato incaricato cura, per conto ed in nome dell'Ente, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata fino all'emanazione del precetto.

Sono a carico dell'Avvocato tutti gli adempimenti per il recupero del credito fatto salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Ente (quali: contributo unificato, spese di notifica, spese per registrazione atti e similari), solo se debitamente documentate.

Al professionista incaricato potranno essere corrisposte anticipatamente le spese processuali, debitamente documentate, necessarie al patrocinio.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio.

Il responsabile del Servizio Contenzioso provvederà all'impegno della spesa e alla relativa liquidazione.

## **ART. 8**

### **Cancellazione dall'elenco**

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico,
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente;

## **ART. 9**

### **Registro**

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un " Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Servizio Contenzioso.

## **ART. 10**

### **Pubblicità**

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono resi

pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente.

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile del Servizio Contenzioso, sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del d.lgs. 165/2001 e s.m.i..

L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

## **ART. 11**

### **Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

## ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

### TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI STABILITE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.

- A) Giudizio innanzi al Giudice di Pace: importo totale per competenze professionali, € 800,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A. P., ivi compreso l'acconto previsto con determinazione di impegno spesa, che ammonta ad € 300,00.
- B) Giudizio innanzi al Tribunale, in funzione di giudice di appello del Giudice di Pace: importo totale per competenze professionali, € 1.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., compreso l'acconto previsto in determina di affidamento dell'incarico e di impegno spesa, che ammonta ad € 600,00, più spese generali, I.V.A. e C.A.P.;
- C) Giudizio innanzi al Tribunale di I° grado, civile e penale, ed al T.A.R.: (importo totale competenze dovute € 2.000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., ivi compreso l'acconto previsto in determina di impegno spesa di € 500,00;
- D) Giudizi innanzi alla Commissione Tributaria di I° grado: si applicheranno gli importi (decurtati della metà) e modalità previsti dalla lettera "A" del presente articolo;
- E) Giudizi innanzi alla Commissione Tributaria di II° grado: si applicheranno gli importi e modalità previsti dalla lettera "A" del presente articolo;
- F) Giudizi innanzi alla Corte di Appello: (importo totale competenze dovute € 2.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., ivi compreso l'acconto previsto in determina di impegno spesa di € 1.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P.);
- G) Giudizi innanzi alla Consiglio di Stato: (importo totale competenze dovute € 3.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., ivi compreso l'acconto previsto in determinazione di impegno spesa di € 1.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P.);
- H) Giudizi innanzi alla Corte di Cassazione: (importo totale competenze dovute € 4.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., ivi compreso l'acconto previsto in determinazione di impegno spesa di € 1.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P.);

Per quanto compatibile, il punto 2) della lettera A) è applicato agli altri casi di cui al presente allegato, relativamente agli acconti ivi disciplinati.

L'Ente ha la facoltà di prevedere un aumento del 20% del compenso in caso di particolare complessità della materia trattata.

### SPESE SOSTENUTE

Oltre al compenso determinato come innanzi previsto, all'Avvocato saranno anticipate esclusivamente le spese specificamente indicate per l'attività giudiziaria che dovrà essere svolta (es: iscrizione causa a

ruolo, spese di notifica atti, spese di registrazione atti e/o sentenze, richiesta copie ecc).

